

ARTICOLO 1 **Denominazione e simbolo**

Dall'intesa ConfedertaaI ed Arca Associazione è costituita l'Associazione "CONFARCA" che si articola in 3 settori:

1. Autoscuole;
2. Scuole nautiche;
3. Studi di Consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto e Centri di Revisione dei veicoli.

Il marchio è costituito da una linea, che incurvandosi procede in orizzontale verso destra. Sulla parte superiore della linea il marchio reca la parola "CONFARCA", cui fa seguito la figura stilizzata di un'autovettura blu scuro e giallo ocra. Sotto la linea, a partire dall'interno della curva sono riportate le parole "CONFEDERAZIONE AUTOSCUOLE RIUNITE E CONSULENTI AUTOMOBILISTICI".

Il colore utilizzato per il marchio è il blu scuro.

Il marchio è depositato presso l'Ufficio Marchi e Brevetti e il suo uso sarà autorizzato dall'Ufficio di Presidenza.

ARTICOLO 2 **Sede – Durata**

L'Associazione ha durata illimitata ed ha sede in Roma.

Con delibera della Giunta esecutiva possono essere istituiti e soppressi sul territorio nazionale uffici distaccati della sede centrale o delegazioni.

ARTICOLO 3 **Finalità**

La CONFARCA è una associazione senza fini di lucro.

Rappresenta gli interessi sociali, morali ed economici di quanti operano nel settore dell'educazione stradale, dell'istruzione e della formazione dei conducenti, nel settore degli studi di consulenza, delle scuole nautiche, nonché dei centri di revisione dei veicoli.

L'Associazione si prefigge, anche mediante la costituzione di un centro di formazione professionale, di:

- a) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori rappresentati, nonché del relativo personale;
- b) realizzare corsi di formazione e aggiornamento nel settore dell'autotrasporto;
- c) assistere, coordinare e rappresentare gli associati nei rapporti con enti pubblici e privati, istituti di credito, ecc., fornendo anche la consulenza e la rappresentanza tecnica, legale, sindacale e amministrativa;
- d) curare lo studio per l'ottimizzazione dei costi delle singole attività, curare gli acquisti comuni, stipulare convenzioni vantaggiose per gli associati, promuovere il nome e l'attività comune;
- e) monitorare le attività del comparto per prevenire comportamenti o situazioni contrarie all'etica professionale che possano danneggiare l'immagine della categoria;
- f) porsi quale riferimento tecnico, specializzato per servizi delegati dallo Stato o da altre Istituzioni ed Enti, attinenti alle materie indicate dalle Direttive Europee e dalla normativa nazionale in materia di educazione stradale, circolazione stradale e autotrasporto;
- g) progettare, organizzare e realizzare eventi e manifestazioni finalizzate alla sensibilizzazione degli utenti sulla sicurezza stradale;
- h) svolgere altre attività che siano connesse a quelle sopra indicate, atte a concludere operazioni economico-finanziarie per la realizzazione di iniziative relative alle finalità dell'Associazione;
- i) diffondere le attività sportive e ricreative nel campo nautico, nonché divulgare l'educazione marinaresca ed il rispetto per l'ambiente.

Per una migliore realizzazione delle proprie finalità, la CONFARCA, può incorporare e/o aggregarsi anche temporaneamente, con delibera della Direzione Nazionale, ad organizzazioni nazionali ed internazionali.

L'Associazione può, altresì, costituire centri studio e società di servizi attraverso i quali perseguire fini sociali.

La CONFARCA è apartitica e persegue democraticamente i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza.

ARTICOLO 4 **Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) da eventuali contributi volontari degli associati;
- c) da eventuali contributi ed elargizioni da parte di persone, società, enti pubblici e/o privati italiani ed esteri;
- d) da eventuali donazioni e lasciti;
- e) da ricavi derivanti dalla prestazione di servizi previsti dagli scopi sociali;
- f) da beni mobili, mobili registrati ed immobili che l'Associazione possa ritenere di acquistare per il raggiungimento degli scopi sociali;
- g) dal fondo di dotazione.
- h) da partecipazioni in società ed associazioni strumentali alla realizzazione degli scopi associativi.

All'Associazione, finché in essere, è sempre vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per il consolidamento del patrimonio, sia esso di tipo immobiliare e/o mobile, oltre che per la realizzazione delle attività istituzionali e a quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 5 **Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 6 **Rendiconto annuale**

Il Segretario Amministrativo procede alla formazione del rendiconto economico e finanziario che va redatto con criterio di assoluta trasparenza, chiarezza e precisione, nonché improntato ad oculata prudenza, sulla base dei principi civilistici e contabili di bilancio.

Il Segretario Amministrativo predisponde la situazione economico-finanziaria di periodo a richiesta del Presidente e, in ogni caso, prima delle riunioni della Giunta Esecutiva, informando altresì sulle previsioni di entrata e di spesa, nonché sull'ottemperanza degli obblighi civili e fiscali dell'Associazione.

Il rendiconto annuale, accompagnato dalla relazione dei Revisori dei conti, è sottoposto dal Segretario Amministrativo, assieme al bilancio preventivo, alla Giunta Esecutiva ed alla Direzione Nazionale per la relativa approvazione. Entro il 30 giugno di ogni anno il Rendiconto viene presentato, per l'esame e l'approvazione, all'Assemblea degli iscritti.

Assieme al Rendiconto dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti anche il bilancio preventivo.

Il rendiconto, la previsione di spesa e la relazione dei Revisori dei conti dovranno essere depositati in sede e, comunque, a disposizione degli associati, che vorranno prenderne visione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione.

ARTICOLO 7

Organi associativi nazionali

Gli organi associativi nazionali sono:

1. l'Assemblea degli iscritti;
2. il Presidente;
3. la Giunta Esecutiva;
4. la Direzione Nazionale
5. il Consiglio Nazionale Generale;
6. il Collegio dei Revisori dei Conti;
7. il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 8

Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale degli iscritti è costituita da tutti gli iscritti in regola con il versamento della quota annuale.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati.

Tutti gli associati, anche se non presenti o dissidenti, sono obbligati ad adeguarsi alle decisioni dell'Assemblea, prese in conformità con la legge ed il presente statuto.

L'Assemblea emana gli indirizzi generali per l'attività istituzionale e sindacale dell'Associazione e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi e delibera su qualsiasi argomento riservato dalla legge o dal presente Statuto.

E' compito dell'Assemblea approvare le modifiche e le integrazioni statutarie proposte dalla Giunta Esecutiva.

L'Assemblea è sovrana e può deliberare su atti amministrativi ad essa sottoposti dall'organo amministrativo, nonché destituire dall'incarico il Presidente e tutti i membri della Giunta Esecutiva.

ARTICOLO 9

Convocazioni e svolgimento delle Assemblee

L'Assemblea in sede ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il mese di giugno ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta scritta almeno un quarto degli associati.

La convocazione è inviata con lettera, fax, e-mail, o altro mezzo equipollente almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

L'Assemblea è da intendersi regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e può deliberare con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, in sede straordinaria, è convocata dal Presidente ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione con qualunque numero di presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nazionale è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e/o se in presenza di più vice, dal più anziano d'età, in difetto lo nominerà a sua scelta tra i presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria qualora il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni stabilendo le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea, in particolare, approva lo Statuto sociale e sue eventuali modifiche e/o integrazioni.

Approva, altresì, i rendiconti annuali consuntivo e preventivo.

Elegge ogni tre anni:

- Il Presidente;
- Il Segretario Amministrativo;
- Il Responsabile Ricerca e Sviluppo;
- il Responsabile Aggregazioni e Consorzi;
- I tre membri effettivi e i due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

- I tre membri effettivi e i due supplenti del Collegio nazionale dei Proibiviri.

Le funzioni del Responsabile Ricerca e Sviluppo e del Responsabile Aggregazioni e Consorzi sono disciplinate dal Regolamento di Esecuzione dello Statuto.

ARTICOLO 10

Presidente

Il Presidente rappresenta la Confederazione nella sua unità. Promuove, coordina e dirige l'attività politica e organizzativa della stessa, d'intesa con la Giunta Esecutiva. Assume ogni iniziativa per il raggiungimento dei fini istituzionali della Confederazione, che rappresenta presso enti, amministrazioni e istituzioni nazionali ed internazionali.

Nel momento in cui pone la sua candidatura presenta il proprio programma teso a finalizzare le linee politiche espresse dall'Assemblea degli iscritti e nomina il Vice o i Vice Presidente, per affiancarlo nello svolgimento delle sue funzioni e sostituirlo in caso di suo impedimento o necessità.

Presiede le sedute alle quali partecipa.

Al Presidente sono attribuiti i poteri di:

1. convocare e presiedere l'Assemblea nazionale degli iscritti, il Consiglio Nazionale Generale, la Direzione Nazionale e la Giunta Esecutiva;
2. indire le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali nazionali;
3. sovrintendere alla corretta e regolare attuazione delle delibere approvate dagli organi dell'Associazione;
4. adempiere agli incarichi espressamente conferiti dall'Assemblea, dal Consiglio Nazionale Generale, o dai Consigli Nazionali di settore;
5. nominare un Comitato di Presidenza, di cui fa parte il Presidente del gruppo giovani;
6. conferire mandati e nominare procuratori per determinati atti.

Al Presidente spetta la firma per qualunque atto e contratto ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Al Presidente, inoltre, competono tutti i poteri di ordinaria amministrazione; in particolare può compiere qualsiasi operazione presso gli uffici pubblici o privati, gli istituti di credito e la Pubblica Amministrazione.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, lo sostituisce ad interim il Vice-Presidente e/o se in presenza di più vice, il più anziano di età per il periodo strettamente necessario alla convocazione dell'Assemblea degli iscritti per indire le nuove elezioni.

Al Presidente spetta un compenso mensile, determinato con delibera della Giunta Esecutiva.

Il Presidente presiede di diritto l'organo amministrativo di eventuali partecipazioni totalitarie facenti capo alla Confarca.

Il Presidente, se non rieletto, viene nominato dall'Assemblea Nazionale, "Presidente Onorario" della CONFARCA.

ARTICOLO 11

Giunta Esecutiva

La Giunta esecutiva è composta da:

- il Presidente;
- il Segretario settore autoscuole;
- il Segretario settore scuole nautiche;
- il Segretario settore studi;
- il Segretario Amministrativo;
- Il Responsabile ricerca e sviluppo;
- il Responsabile aggregazioni e consorzi.

La Giunta è l'organo amministrativo e di governo dell'Associazione.

Attua le deliberazioni dell'Assemblea degli iscritti, del Consiglio Nazionale Generale, dei Consigli nazionali di settore e della Direzione Nazionale .

La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno o qualora lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.

La Giunta esecutiva delibera su ogni atto amministrativo di ordinaria e straordinaria amministrazione, a meno che l'atto sia sottoposto ad ulteriori delibere o autorizzazioni previste dallo statuto.

A titolo esemplificativo e non limitativo la Giunta potrà deliberare su:

- l'ammontare di spesa per le attività di settore su presentazione dei preventivi presentati dai Segretari nazionali;
- il rimborso spese di viaggio e soggiorno, sostenute dai componenti la Giunta, dalla Direzione Nazionale o da iscritti, impegnati nello svolgimento di specifici incarichi;
- il compenso da riconoscere al Presidente, eventuali compensi o gettoni di presenza di altri componenti la Giunta esecutiva, oltre che rimborsi ai consulenti esterni in funzione dei compiti loro affidati, per le eventuali spese di viaggio e soggiorno;
- l'assunzione di personale e collaboratori in genere;
- le eventuali modifiche e/o integrazioni dello Statuto sociale da proporre all'Assemblea nazionale.

Ai lavori della Giunta esecutiva possono partecipare, su invito del Presidente, consulenti od esperti, nonché il Collegio dei revisori dei conti per relazionare sull'andamento della gestione amministrativa.

ARTICOLO 12 **Direzione Nazionale**

La Direzione Nazionale è composta da:

- i 7 membri della Giunta esecutiva;
- il Vice e/o i Vice Presidenti;
- i tre Vice-Segretari nazionali di settore;
- i Coordinatori Regionali;
- il Presidente Gruppo Giovani;

La Direzione Nazionale fornisce gli indirizzi programmatici.

La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente, che la presiede, almeno una volta l'anno e quando ne faccia richiesta motivata per iscritto, almeno un terzo dei suoi componenti.

La Direzione Nazionale delibera su:

- il Regolamento di esecuzione dello Statuto e sue eventuali modifiche e/o integrazioni;
- l'ammontare della quota associativa nazionale annuale;
- gli argomenti sottoposti dai Coordinamenti regionali e i problemi provinciali qualora occorra un intervento per la relativa soluzione;
- collabora con la Giunta Esecutiva per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- elegge il CdA delle società controllate;
- esprime parere consultivo sul rendiconto annuale e preventivo presentato dal Segretario Amministrativo.

ARTICOLO 13 **Consiglio Nazionale Generale**

Il Consiglio Nazionale Generale è composto da:

- La Direzione Nazionale;
- I Segretari regionali;
- I Presidenti provinciali;
- I Segretari provinciali;
- I Consiglieri nazionali.

Il Consiglio Nazionale Generale discute e delibera in merito ai problemi comuni dei settori e promuove l'attività politica dell'Associazione.

Il Consiglio Nazionale Generale è convocato dal Presidente, che lo presiede, di norma una volta l'anno e quando ne faccia richiesta motivata per iscritto, almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio Nazionale Generale delibera:

- le linee programmatiche dell'attività comune dei settori.

ARTICOLO 14

Consigli nazionali di settore

Ciascun Consiglio Nazionale di settore è composto da:

- il Segretario Nazionale;
- il Vice Segretario Nazionale;
- i Coordinatori regionali (per il settore di competenza);
- i Segretari regionali;
- i Presidenti provinciali (per il settore di competenza);
- i Segretari Provinciali;
- i Consiglieri nazionali eletti direttamente nell'ambito delle elezioni provinciali e regionali .

I Consigli Nazionali di settore discutono e deliberano in merito ai problemi delle categorie di loro pertinenza e promuovono le iniziative specifiche.

I Consigli Nazionali di settore sono convocati dai rispettivi Segretari nazionali o dal Presidente, che li presiedono, di norma una volta l'anno e quando ne faccia richiesta motivata per iscritto, almeno un terzo dei componenti.

I Consigli Nazionali di settore deliberano:

- le linee programmatiche dell'attività del settore;
- i rendiconti di previsione e consuntivo relativi all'attività di settore.

Ciascun Consiglio Nazionale di settore elegge ogni 3 (tre) anni il Segretario Nazionale di settore ed il relativo Vice.

I Coordinatori Regionali e i Presidenti Provinciali con la doppia attività di autoscuola e studio di consulenza, esercitano la facoltà di opzione per la votazione del Segretario dell'uno o l'altro Settore. Parimenti dicasi per i Consiglieri Nazionali.

Il Consiglio Nazionale del settore autoscuole elegge anche il Segretario Nazionale delle scuole nautiche e il relativo Vice.

Il Segretario Nazionale delle scuole nautiche, oltre al Comitato di segreteria di cui al successivo art. 15, istituisce e dirige un apposito tavolo tecnico permanente, nominandone i componenti.

Nella candidatura del Segretario deve essere contenuta l'indicazione del Vice Segretario.

Il Segretario ed il Vice Segretario vanno votati su un'unica scheda.

ARTICOLO 15

I Segretari nazionali di settore

I 3 Segretari nazionali di settore, coadiuvati dai Vice segretari, promuovono ed attuano presso le sedi istituzionali, tutte le azioni utili a salvaguardare gli interessi socio-economici delle categorie di competenza, secondo gli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio Nazionale di settore.

In particolare:

- collaborano con il Presidente per la promozione di iniziative volte alla valorizzazione sociale degli iscritti;
- programmano l'attività tecnica del settore;
- predispongono il piano dei costi per la gestione delle attività e dei rimborsi;
- forniscono alla Giunta esecutiva ed alla Direzione Nazionale indicazioni e proposte utili al perseguitamento degli scopi statutari e delle delibere.

I Segretari Nazionali istituiscono, nominandone i componenti, un Comitato di segreteria, destinato a contribuire al riscontro ed allo studio di problematiche legate all'attività professionale del settore di competenza.

Il Comitato di segreteria è convocato e presieduto dal Segretario nazionale e si compone di almeno 3 (tre) membri.

I 3 Segretari nazionali possono dare deleghe ad esperti per determinati rami, come a titolo di esempio: centri di istruzione, trasporto cose e/o viaggiatori, ADR, formazione e aggiornamento del settore.

Il Segretario Studi ha facoltà di delegare ad un iscritto di sua fiducia, che opera nel comparto delle revisioni dei veicoli , la cura degli interessi delle imprese di tale comparto, il quale lo relazionerà sui risultati delle riunioni dell'apposito tavolo tecnico, sull'attività svolta e sui progetti e le iniziative programmate e/o in itinere.

ARTICOLO 16

Segretario Amministrativo

Il Segretario Amministrativo è il responsabile del tesseramento e ha il compito di:

1. coordinare l'attività amministrativa, della quale risponde alla Giunta Esecutiva e agli associati;
2. provvedere ai pagamenti e agli incassi mediante appositi conti correnti bancari e postali;
3. seguire la raccolta delle quote associative nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto e dal Regolamento di esecuzione;
4. tenere aggiornato il libro degli associati;
5. tenere un costante collegamento con gli Organi periferici, con i quali collabora per il potenziamento della sfera associativa e, laddove non vi sono aderenti, lavorare per la costituzione di nuove Segreterie provinciali.

Provvede affinché vengano trattenute dall'Associazione le percentuali in misura minima, pari ad almeno il 10% o superiore, e/o anche tramite l'uso di altre modalità preventivamente deliberate dalla Giunta Esecutiva, dei proventi derivanti dall'accreditamento di quote e/o oneri contabilizzate e versati a qualsiasi titolo sui c/c intestati all'Associazione, da parte di istituzioni, enti, partners privati, per il raggiungimento degli scopi sociali. Allo stesso modo, successivamente, provvede a ripartire le somme restanti agli aventi diritto, su presentazione d'idonea rendicontazione.

Predispone annualmente il rendiconto e il preventivo di spesa da sottoporre all'approvazione della Giunta Esecutiva e al parere consultivo della Direzione Nazionale prima dell'approvazione finale da parte dell'Assemblea degli iscritti.

Sottopone al parere del Collegio dei Revisori dei conti le delibere che dovessero comportare atti di straordinaria amministrazione.

Provvede agli adempimenti fiscali, amministrativi e legali connessi alla corretta gestione contabile dell'associazione sottponendoli al vaglio dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 17

Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta della contabilità e verifica la corretta gestione della stessa da parte del Segretario Amministrativo. Nell'esercizio della propria funzione, i Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo dei libri contabili, delle spese e dei movimenti bancari e postali.

Il Collegio dei Revisori si riunisce, convocato dal suo Presidente, almeno una volta l'anno e/o ogni qualvolta quest'ultimo lo ritenga necessario.

Il Collegio dei Revisori esamina il rendiconto ed esprime al riguardo il proprio parere in sede di riunione della Giunta Esecutiva, della Direzione Nazionale e dell'Assemblea degli iscritti.

Il Collegio dei Revisori si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti.

I Revisori supplenti subentrano, in ordine di anzianità anagrafica, qualora si debba procedere al reintegro del Collegio per dimissioni o revoca di membri effettivi. I membri effettivi nominano nel proprio ambito il Presidente e ne danno comunicazione alla Giunta Esecutiva. In caso di dimissioni o decadenza per qualsiasi causa del Presidente, il Collegio reintegrato con un Revisore supplente, procede alla nomina del nuovo Presidente.

ARTICOLO 18

Collegio nazionale dei Probiviri

Competenze

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte degli Associati e degli organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Associati ovvero tra Associati e organi associativi ovvero tra Associati e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

Norme di comportamento

I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.

I componenti del Collegio devono astenersi:

- dall'esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari;
- dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa.

Regole generali di funzionamento

1. Il Presidente del Collegio dei probiviri provvede alla sua convocazione nei casi e nei termini di cui agli articoli successivi.
2. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i tre componenti e delibera a maggioranza.
3. Sulla base di accordo unanime dei componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici e telematici.
4. In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi si provvederà alla sostituzione con il primo dei supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.
5. In caso di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere l'incarico che si protragga per oltre 15 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei supplenti. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso.
6. Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di uno dei componenti del Collegio dei probiviri, lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo dei supplenti.
7. Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei probiviri le parti potranno farsi rappresentare e/o assistere da persone di fiducia.
8. Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testi. Nei giudizi di particolare complessità, può nominare consulenti anche esterni, previa verifica della relativa disponibilità di spesa ove si tratti di prestazioni professionali a titolo oneroso.
9. Il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l'audizione personale.
10. L'avvio dei procedimenti e le decisioni conclusive del Collegio dovranno essere notificati nei 10 (dieci) giorni successivi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti o agli interessati.
11. Il Presidente dell'Associazione, regolarmente informato dei procedimenti e delle decisioni del Collegio, ove necessario, ne cura l'attuazione.
12. Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso la sede dell'Associazione.

Tipi di procedimento

I procedimenti curati dal Collegio dei probiviri sono i seguenti:

1. procedimento disciplinare;
2. conciliazione di controversie interne;
3. interpretazione dello Statuto;
4. accertamento dei requisiti degli associati e delle cause d'incompatibilità;
5. parere propositivo in merito allo scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;
6. parere consultivo in merito alla sussistenza di cause d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi.

Gli organi associativi e i singoli associati possono inviare istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio, all' Ufficio di Presidenza, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite forma elettronica certificata.

Procedimento disciplinare: istruttoria

- Il Collegio dei Probiviri esercita l'azione disciplinare su istanza di organi associativi o di singoli associati.
- L'istanza, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione di eventuali mezzi di prova.
- Il Collegio, qualora gli addebiti non appaiano chiaramente infondati, deve, entro 15 (quindici) giorni, notificare l'avvio del procedimento disciplinare al/ai destinatario/i assegnando un congruo termine per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari.
- La notifica deve accludere copia di ogni contestazione ed elemento preliminare acquisito.
- In qualsiasi momento e nelle more della pronuncia, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari, tra cui l'interdizione temporanea alla partecipazione alle attività associative. Quando il destinatario dell'istruttoria sia un associato che ricopre cariche o incarichi associativi il Collegio può disporre la sospensione dall'incarico.
- L'adozione di provvedimenti cautelari è comunque subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a. avvenuta acquisizione di elementi probatori gravi e attendibili;
 - b. necessità di evitare danni, diretti o indiretti, a terzi, all'Associazione o a singoli iscritti.

Procedimento disciplinare: decisione

Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, si pronuncia definitivamente entro 60 giorni dalla data d'invio della notifica di avvio del procedimento, con decisione motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze:

- censura;
- sospensione dallo status di associato fino a un massimo di 12 mesi e la destituzione dall'incarico eventualmente ricoperto;
- l'espulsione.

La censura è inflitta per fatti di lieve entità l'accertamento viene comunque annotato nel fascicolo dell'associato e potrà costituire elemento di valutazione in caso di nuovi procedimenti a suo carico nel quinquennio successivo.

La sospensione e l'eventuale destituzione dall'incarico è inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva, o in caso di svolgimento di attività in contrasto con le direttive impartite dagli organi dell'Associazione, o, infine, per inosservanza delle norme statutarie e del relativo Regolamento di esecuzione;

L'espulsione è inflitta per gravi infrazioni quali:

- comportamenti contrari alle leggi o al codice di deontologia professionale;
- danni morali e materiali verso l'Associazione.

Le sanzioni non debbono essere obbligatoriamente propedeutiche l'una all'altra.

Conciliazione di controversie interne

1. Le controversie insorte tra organi, tra associati, o tra i primi e i secondi possono essere formalmente sottoposte dagli interessati al Collegio dei Probiviri.
2. La richiesta deve contenere l'esposizione ampia dei fatti oggetto della controversia e deve essere inviata al Collegio.
3. Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Associazione entro 60 giorni dalla data di inizio del procedimento.

È fatto salvo, in difetto di espresse statuzioni, il ricorso ai principi generali di equità.

ARTICOLO 19 Suddivisione territoriale

La CONFARCA si divide in 20 Coordinamenti Regionali.

ARTICOLO 20 Organi associativi territoriali

Gli organi territoriali dell'Associazione sono:

- le Assemblee regionali;
- i Coordinamenti regionali;
- le Assemblee provinciali;
- le Segreterie provinciali.

ARTICOLO 21 L'Assemblea Regionale

L'Assemblea regionale è costituita da tutti gli iscritti in regola con il versamento della quota annuale, residenti nel territorio di competenza.

Essa elegge:

- il Coordinatore regionale;
- i 2 Segretari regionali: settore autoscuole e scuole nautiche, settore studi ed imprese di revisione dei veicoli;
- i Consiglieri nazionali di settore derivanti dai resti delle province associate nella misura di uno ogni 20 iscritti.

Delibera su qualsiasi argomento relativo all'attività istituzionale e sindacale di competenza regionale.

L'Assemblea regionale è convocata dal Coordinatore regionale con le stesse modalità dell'Assemblea nazionale.

ARTICOLO 22 Il Coordinamento regionale

Il Coordinamento regionale è composto da:

- il Coordinatore regionale;
- i 2 Segretari regionali di settore: autoscuole e scuole nautiche, studi ed imprese di revisione veicoli;
- i Consiglieri nazionali di settore.

Il Coordinatore regionale rappresenta l'Associazione nell'ambito territoriale di competenza e ne promuove l'attività politica.

Il Coordinatore regionale fa parte del Consiglio Nazionale Generale, e della Direzione Nazionale e dei Consigli Nazionali per il settore di competenza.

Le segreterie di coordinamento regionale sono amministrativamente autonome e possono sottoscrivere, protocolli di intesa con istituzioni, enti e partners a livello territoriale.

Gli eventuali contributi o lasciti riconosciuti alle Segreterie di Coordinamento regionale dovranno essere introitati attraverso la Tesoreria nazionale che, dopo aver trattenuto le somme delle quote parti previste dal presente Statuto, provvederà all'inoltro del saldo agli aventi diritto, che ne faranno richiesta scritta, con idonea documentazione a corredo.

Gli oneri di spesa connessi all'attività prestata dal Coordinatore regionale devono essere sostenuti dalle Segreterie del territorio.

Allo stesso sono attribuiti i poteri di:

- coordinare l'attività dei Segretari regionali di settore e dei Presidenti provinciali della regione;
- convocare e presiedere l'Assemblea regionale;
- indire le elezioni per il rinnovo delle cariche regionali;
- diffondere sul territorio gli indirizzi deliberati dagli organi nazionali;
- promuovere attività di interesse locale per le categorie rappresentate.

Nel caso di dimissioni od altra causa, la carica vacante di Coordinatore è ricoperta dal Segretario regionale più anziano d'età con il compito di convocare, entro 60 (sessanta) giorni, l'Assemblea degli iscritti per una nuova elezione.

ARTICOLO 23

Segreteria e organi provinciali

Le Segreterie Provinciali si costituiscono per iniziativa autonoma di almeno 5 (cinque) iscritti.

La costituzione della Segreteria è sottoposta a ratifica della Giunta Esecutiva Nazionale che dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

La delibera di mancata ratifica, inviata entro 15 (quindici) giorni al domicilio del richiedente con lettera raccomandata o ogni altra forma legale equipollente, non è soggetta ad impugnativa.

Nel caso non si raggiunga il numero minimo per costituire una segreteria, il Presidente, in accordo con il Coordinatore regionale, può nominare un Delegato, che, oltre a rappresentare l'Associazione presso le amministrazioni e gli enti locali, ha il compito di costituire entro sei mesi dalla nomina la Segreteria provinciale.

Il Delegato provinciale partecipa ai lavori del Consiglio Nazionale Generale.

Le Segreterie Provinciali sono amministrativamente autonome e possono sottoscrivere, protocolli di intesa con istituzioni, enti e partners a livello locale.

Gli eventuali contributi o lasciti riconosciuti alle Segreterie Provinciali dovranno essere introitati attraverso la Tesoreria nazionale che, dopo aver trattenuto le somme delle quote parti previste dal presente Statuto, provvederà all'inoltro del saldo agli aventi diritto, che ne faranno richiesta scritta, con idonea documentazione a corredo.

Sono organi provinciali;

- l'Assemblea provinciale;
- il Presidente Provinciale;
- i 2 Segretari provinciali: settore autoscuole e scuole nautiche, settore studi e centri di revisione;
- il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 24

Assemblea provinciale

L'Assemblea provinciale elegge ogni tre anni:

- il Presidente Provinciale;
- il Segretario per il settore autoscuole e scuole nautiche;
- il Segretario per il settore studi di consulenza e per le imprese di revisione dei veicoli;
- i Consiglieri provinciali (1 ogni 10 iscritti);
- i Consiglieri nazionali di settore (1 ogni 20 iscritti);
- i componenti il Collegio dei Probiviri (3 membri effettivi e 2 supplenti).

Gli eletti dall'Assemblea, esclusi i componenti il Collegio dei Probiviri, compongono il Direttivo Provinciale, il quale sulla base delle indicazioni che pervengono dall'Assemblea degli iscritti promuove a livello locale, azioni utili alla salvaguardia ed alla promozione della categoria.

Il Direttivo Provinciale delibera la quota associativa locale entro il 30 novembre di ciascun anno. L'Assemblea in sede ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il mese di giugno ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta per iscritto almeno un quarto degli associati.

La convocazione avviene con lettera, fax, e-mail, o altro mezzo equipollente almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.

Nell'avviso di convocazione va riportato l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo stabiliti per la riunione.

L'Assemblea è da intendersi regolarmente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e può deliberare con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, in sede straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti aventi diritto al voto, in seconda convocazione sarà ritenuta valida qualunque sia il numero di associati presenti.

L'Assemblea provinciale è presieduta e coordinata dal Presidente provinciale o, in sua assenza dal Segretario di settore più anziano di età.

Essa si riunisce per deliberare:

- l'approvazione delle relazioni dei Segretari provinciali;
- l'attività e gli indirizzi generali della politica in ambito provinciale, in armonia con le linee guida determinate dai competenti Organi nazionali;
- le proposte da inoltrare agli Organi regionali e nazionali;
- gli eventuali rimborsi spese e/o compensi del Presidente e dei Segretari di settore.

ARTICOLO 25

Presidente provinciale

Il Presidente provinciale rappresenta l'Associazione nell'ambito territoriale di competenza e ne promuove l'attività politica.

Al Presidente provinciale sono attribuiti i poteri di:

- coordinare la vita socio-organizzativa nella provincia;
- definire la linea associativa a livello provinciale, nel quadro degli indirizzi generali fissati a livello nazionale e regionale.
- convocare e presiedere l'Assemblea provinciale degli iscritti;
- gestire il tesseramento e l'attività economica della segreteria fino al raggiungimento di numero 20 (venti) iscritti; dopo tale numero potrà essere eletto un Segretario Amministrativo;
- gestire la quota associativa locale per lo svolgimento dell'attività sul territorio.

Il Presidente provinciale ha diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività associativa su delibera del Direttivo Provinciale.

Per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa e associativa ha facoltà di nominare un Comitato di segreteria.

Può organizzare incontri formativi, riunioni ed assemblee per gli associati ~~in regola con il versamento della quota associativa~~, anche in strutture o sedi diverse dai locali, laddove è consuetudine il ritrovo, provvedendo al pagamento di eventuali oneri di spesa ~~di qualsiasi natura essi siano~~ e utilizzando esclusivamente fondi nella disponibilità di cassa della Segreteria provinciale.

Nel caso di dimissioni, revoca o altra causa di decadenza, la carica vacante di Presidente Provinciale è ricoperta dal Segretario provinciale di settore più anziano d'età con il compito di convocare, entro 30 (trenta) giorni, l'Assemblea degli iscritti per una nuova elezione.

ARTICOLO 26 **Requisiti e modalità di ammissione**

Il numero degli iscritti è illimitato.

Possono chiedere l'iscrizione all'Associazione in qualità di associati ordinari: il titolare, il legale rappresentante di imprese, anche tramite un loro delegato munito di apposita delega autenticata, che svolgono le attività di:

- autoscuola (art. 123 DL 30.4.1992 n. 285);
- scuola nautica;
- studio di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto (art. 3 – Legge 8.8.1991 n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni);
- consorzio di autoscuole che abbia costituito un centro di istruzione (art. 335 DPR 16.12.1992 n. 495);
- associazione nautica, riconosciuta in conformità a quanto previsto dal D.M. 25.02.2009 n. 389;
- centro di revisione dei veicoli.

Per meglio garantire le possibilità previste al punto 4 dell'art. 3 possono aderire Enti ed Associazioni con finalità analoghe.

L'ammissione all'Associazione viene rilasciata su domanda scritta dell'interessato al Presidente provinciale di competenza o, in assenza della Segreteria provinciale, direttamente all'Ufficio di Presidenza Nazionale.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nonché del Regolamento di esecuzione e delle deliberazioni già adottate dagli organi dell'Associazione e di accettarle nella loro integrità.

Il richiedente deve specificare se vuole essere iscritto nel settore:

- a) autoscuole;
- b) scuole nautiche;
- c) studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- d) centri revisione dei veicoli.

La domanda di ammissione si intende accolta, a meno che non sia respinta, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, con delibera dell'Assemblea provinciale o, in assenza della Segreteria provinciale, con delibera della Giunta Esecutiva.

Il nuovo iscritto versa la quota associativa entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'ammissione.

La delibera che respinge la domanda di ammissione, inviata entro 15 (quindici) giorni al domicilio del richiedente con lettera raccomandata o ogni altra forma legale equipollente, non è soggetta ad impugnativa e l'aspirante non potrà ripresentare la domanda prima che siano trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla delibera di rigetto.

ARTICOLO 27 **Gli associati**

Gli iscritti all'associazione sono:

- a) ordinari;
- b) onorari;
- d) simpatizzanti.

Gli ordinari sono tutti gli iscritti appartenenti ad uno o all'altro settore, in regola col pagamento della quota sociale annuale.

Soci onorari sono, su proposta del Presidente, persone, enti e associazioni che hanno contribuito concretamente alla crescita dell'Associazione o ai quali sono stati riconosciuti particolari meriti nel raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto. Designati e revocati dalla Giunta Esecutiva.

I soci onorari non sono soggetti al pagamento della quota associativa e possono partecipare attivamente alla vita associativa con diritto di voto.

Soci simpatizzanti sono coloro che intendono iscriversi all'Associazione prima di aver perfezionato l'inizio attività.

Il socio simpatizzante paga la quota associativa a fronte della quale riceve le informazioni, gli aggiornamenti ed i servizi. Partecipa alla vita associativa senza diritto di voto.

L'iscrizione ordinaria, la variazione del titolare, del legale rappresentante o del delegato dell'impresa, va immediatamente comunicata alla Segreteria provinciale la quale provvederà tempestivamente ad inoltrare l'aggiornamento all'Ufficio di Presidenza nazionale.

Il domicilio dell'iscritto è la sede sociale dell'impresa, così come previsto dall'art. 43 del Codice Civile.

Il trasferimento della sede deve essere comunicato tempestivamente, da parte dell'iscritto, alla competente Segreteria provinciale, nonché all'Ufficio di Presidenza nazionale.

ARTICOLO 28 **Presidente Gruppo giovani**

E' costituito il Gruppo giovani composto dagli iscritti di età non superiore a 40 anni.

Il Presidente del Gruppo giovani viene nominato dal Presidente nazionale, in occasione delle elezioni delle cariche elettive.

La funzione del Gruppo giovani è disciplinata dal Regolamento di esecuzione dello Statuto.

ARTICOLO 29 **Quota associativa e tesseramento**

La quota associativa vale per un anno solare ed è suddivisa in :

- a) quota nazionale;
- b) quota locale.

Entro il 15 novembre di ciascun anno, la Direzione Nazionale delibera la quota annuale di spettanza nazionale.

Il tesseramento è aperto dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno.

Dopo tale termine l'associato è considerato moroso e/o inadempiente.

Nel caso sia richiesta una prima iscrizione dopo il 31 agosto, l'iscritto ha diritto ad una riduzione dell'importo della quota associativa in misura del 50%.

Nel caso sia richiesta una prima iscrizione dopo il 31 ottobre, la quota versata ha valenza anche per l'anno successivo, salvo adeguamento a seguito delibera di variazione dell'importo da parte della Direzione Nazionale.

L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata salvo che l'associato non faccia pervenire regolare disdetta entro il 30 novembre. Il tacito rinnovo comporta l'obbligo del pagamento della quota per l'anno successivo.

L'iscritto esercita il diritto di voto in base alla scelta di settore indicata al momento del versamento della quota associativa.

ARTICOLO 30 **Diritti e doveri degli iscritti e rapporti con l'Associazione**

Gli iscritti partecipano all'attività dell'Associazione in tutte le sue espressioni ed esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni degli Organi statutari, regolarizzando, in ogni caso, tramite il versamento per intero della quota associativa annuale, se candidati, entro 10 (dieci) giorni prima delle elezioni.

Ogni iscritto è tenuto, nello svolgimento di attività inerenti allo scopo associativo, al rispetto delle norme statutarie, regolamentari e alle delibere approvate dagli Organi statutari.

Ogni iscritto si impegna alla massima lealtà nei confronti dell'Associazione ed al rispetto del codice di deontologia professionale.

L'Ufficio di Presidenza nazionale aggiorna e conserva il registro generale degli iscritti.

Le Segreterie provinciali, per quanto di loro pertinenza, hanno gli stessi compiti e devono provvedere entro 15 (quindici) giorni da una nuova iscrizione o da un rinnovo, all'invio degli aggiornamenti alla sede nazionale.

Ogni iscritto ha diritto di consultare l'elenco degli associati della Segreteria provinciale di appartenenza.

ARTICOLO 31

Recesso

L'iscritto può chiedere in qualunque momento di recedere dall'Associazione in caso di cessazione dell'attività o per altri motivi.

Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata o ogni altra forma legale equipollente ed inviata alla Segreteria provinciale che è tenuta a darne immediata comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

Nei casi in cui non è presente la Segreteria provinciale, con le stesse modalità dovrà esserne data comunicazione alla all'Ufficio di Presidenza. Il recesso ha effetto immediato. Esterne eventuali procedimenti in corso innanzi al Collegio dei Proibiviri ma non esonera dal pagamento della quota sociale dell'anno solare in corso.

Il Segretario Amministrativo procede d'ufficio nei confronti dell'iscritto che ha comunicato il recesso oppure è stato espulso, per il recupero della quota associativa non versata, qualora moroso e/o inadempiente.

ARTICOLO 32

Incompatibilità

Il Presidente e i Segretari Nazionali di settore non possono ricoprire altre cariche a qualsiasi livello. I componenti della Direzione Nazionale, del Collegio dei Proibiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti e i Segretari Regionali di settore non possono ricoprire altre cariche a livello nazionale.

I componenti del Direttivo provinciale possono ricoprire, allo stesso livello, una sola carica elettiva. Deroghe alle presenti disposizioni possono essere applicate per:

- la carica di Coordinatore Regionale assunta "ad interim" dal Presidente nazionale;
- situazioni particolari deliberate dalla Giunta Esecutiva.

ARTICOLO 33

Elezioni e durata delle cariche

Tutti gli associati possono ricoprire cariche sociali.

Le cariche elettive hanno durata di tre anni.

Le nomine decadono assieme alle cariche elettive.

Per l'ammissione alla candidatura di cariche elettive a livello nazionale, l'associato dovrà dimostrare di essere stato iscritto all'Associazione per un periodo consecutivo non inferiore agli ultimi 3 (tre) anni.

Si può essere eletti alla stessa carica per un massimo di due mandati triennali consecutivi, salvo eventuali deroghe richieste per iscritto da almeno due terzi dei componenti la Direzione Nazionale.

In caso di vacanza dei ruoli di Presidente e Segretario di settore nazionali ne assume le funzioni il rispettivo vice fino alla scadenza del mandato triennale, nominando un nuovo vice.

La Direzione Nazionale può decidere di convocare nuove elezioni.

Se risulta vacante la carica di Coordinatore Regionale, assume l'interinato il Segretario di settore più anziano di età.

Per le altre cariche, in caso di morte, rinuncia o decadenza, subentra il primo dei non eletti, tranne nei casi espressamente previsti dallo Statuto.

La candidatura alle cariche nazionali deve pervenire, con lettera sottoscritta o ogni altra forma predisposta dall'Ufficio di Presidenza Nazionale, presso quest'ultimo almeno 10 (dieci) giorni prima della data delle elezioni.

I candidati alle cariche nazionali possono presentare una sola candidatura e, in caso di elezioni dei rappresentanti di settore, possono presentare soltanto candidature relative al settore di appartenenza.

Il candidato per la Presidenza nazionale, alla presentazione della candidatura, deve indicare il nominativo del vice e/o dei Vice Presidenti.

I candidati per le Segreterie nazionali di settore, alla presentazione della candidatura, devono indicare il nominativo del Vice.

La candidatura alle cariche regionali si può presentare entro il 3° giorno antecedente le rispettive elezioni.

I candidati alle cariche provinciali potranno presentare la propria candidatura entro il giorno antecedente le elezioni locali.

Gli iscritti, nominati o eletti a ricoprire cariche sociali vacanti, decadono dall'incarico alla scadenza del mandato di chi li ha nominati.

I titolari di tutte le cariche elettive, assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni dell'organo di appartenenza, decadono dalla carica.

ARTICOLO 34 **Votazioni, delibere e verbali**

La votazione palese è la regola e può svolgersi per appello nominale, per alzata di mano e per acclamazione.

Si ricorre allo scrutinio segreto quando è richiesto dalla metà più uno degli aventi diritto al voto.

Le elezioni per le cariche sociali si effettuano a scrutinio segreto, fatta eccezione nel caso in cui esista un solo candidato.

Le schede bianche, quelle nulle e quelle illeggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

Salvo nei casi espressamente previsti dallo Statuto, gli Organi nazionali e territoriali deliberano a maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale quello di chi presiede sia a livello nazionale sia territoriale.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per mezzo di delega scritta e firmata, corredata di un documento di identità in corso di validità del delegante, non più di un associato.

I candidati, prima delle votazioni, possono presentare le proprie linee programmatiche, da proporre nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle candidature.

I verbali delle Assemblee della Giunta Esecutiva, della Direzione Nazionale, dei Consigli Nazionali, nonché i verbali redatti dal Collegio dei Revisori dei Conti e dal Collegio dei Probiviri, sono raccolti in appositi libri sottoscritti in maniera leggibile da chi li ha presieduti e da almeno tre presenti e devono essere disponibili in visione degli associati presso l'Ufficio di Presidenza.

ARTICOLO 35 **Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori.

L'Assemblea straordinaria delibera le modalità di scioglimento e liquidazione dell'Associazione. Il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni aventi finalità analoghe, salvo diverse disposizioni imposte dalla legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le modifiche al presente statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea degli iscritti ad eccezione per le modifiche della composizione della Giunta Esecutiva che entreranno in vigore al termine del mandato in corso al momento della presente riforma statutaria.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi che disciplinano le associazioni.

Il Regolamento d'esecuzione dello Statuto viene automaticamente e conformemente aggiornato a seguito di modifiche Statutarie.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI IL GIORNO 18 aprile 2015 in Bardolino (VR).